



COMUNE DI CAPANNORI
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 13 DEL 06/05/2022

Il Collegio dei Revisori, nelle persone del Dott. Luciano Moretti, presidente, del Rag. Roberto Dragoni, membro effettivo, e del Dott. Alessandro Caprili, membro effettivo, nominati con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 30/04/2019, si riunisce in presenza presso la sede del Comune di Capannori il giorno 06 maggio 2022, alle ore 11:20.

Per conto del Comune partecipano il Dirigente del Settore Risorse, Paolo Pantanella, il Dirigente del Settore Gestione del Territorio, Nico Tellini, il Dirigente del Settore Assetto del Territorio e Patrimonio, Luca Gentili, il Segretario Generale, Marco Ciancaglini, la P.O. del Patrimonio, Fabio Tolomei e il Funzionario dell'Ufficio Programmazione Finanziaria e Economato Fabio Boschi.

IL COLLEGIO

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 57/2022 del 11/04/2022 avente ad oggetto **“SENTENZA TAR 1471/2021 - Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000”**, con i relativi allegati, pervenuta al Collegio in data 26/04/2022.

Richiamati:

- il precedente verbale n. 34 del 13/12/2021, con cui è stato raccomandato di effettuare, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione, una ricognizione delle controversie in sospeso foriere di eventuali debiti fuori bilancio e di definire una procedura di gestione delle controversie stesse;
- la nota prot. 8495 del 08/02/2022 a firma congiunta del Dirigente del Settore Risorse e del Dirigente del Settore Gestione del Territorio, con cui sono stati segnalati due debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento, di cui uno in approvazione da parte del Consiglio (proposta n. 9/2022) per euro 22.735,25;
- la nota prot. n. 22718 del 05/04/2022 da parte del Dirigente del Settore Assetto del Territorio, nuovo Dirigente del Patrimonio in occasione della riorganizzazione degli Uffici, con cui è emerso un ulteriore debito fuori bilancio (ex sentenza del TAR Toscana n°1471/2021), cautelativamente indicato come tale benché la sentenza non abbia quantificato la spesa;
- le stesse considerazioni fatte in occasione del verbale n. 11 del 06/04/2022 sul Rendiconto della Gestione 2021;

Richiamata la sentenza del TAR Toscana n. 1471/2021;

Visto l'articolo 194, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000, che dispone quanto segue:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali.

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento, l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti, nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al comma 2, può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.

Rilevato che trattasi di riconoscimento di debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lett. a), dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;


Dato atto, pertanto, **che** la qualificazione come debito fuori bilancio rappresenta un'autonoma e cautelativa scelta da parte dell'Ente, in quanto la sentenza in esame né quantifica la spesa né qualifica la fattispecie come debito fuori bilancio e se ne rende comunque necessaria la comunicazione alla Corte dei conti;

Preso atto che la copertura della somma di 187.908,48, per come quantificata nella proposta di riconoscimento del debito, trova adeguata copertura, senza necessità di predisporre apposita variazione, nel bilancio 2022 dell'ente (cap. 21050/00), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 24/02/2022;

Visto il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto l'art. 239, comma 1, lett. b), punto 6), del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;



ESPRIME

parere favorevole sulla seguente proposta di deliberazione consiliare n. 57/2022 del 11/04/2022 relativa al riconoscimento, legittimità e finanziamento di debiti fuori bilancio:

“SENTENZA TAR 1471/2021 - Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000”,

ribadendo la raccomandazione di effettuare periodicamente una ricognizione delle controversie in sospeso per anticipare la gestione di eventuali debiti fuori bilancio e di definire una procedura di gestione delle controversie giudiziali.

La seduta si chiude alle ore 12:00.

Capannori, 06/05/2022

Il Collegio dei Revisori

Dott. Luciano Moretti - Presidente



Rag. Roberto Dragoni - membro effettivo



Dott. Alessandro Caprili - membro effettivo

